ACCORDO QUADRO TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA E LA CASA DI CURA POLISPECIALISTICA DOTT. PEDERZOLI S.P.A. DI PESCHIERA DEL GARDA

TRA

l'Università degli Studi di Verona (di seguito denominata Università), con sede in Verona, Via dell'Artigliere, n. 8, Codice Fiscale n. 93009870234, rappresentata dal Prof. Nicola Sartor, nato a Bolzano (BZ) il 14 marzo 1953, in qualità di Rettore pro-tempore dell'Università medesima, autorizzato alla stipula del presente atto con provvedimento del Consiglio di Amministrazione del

E

L'Ospedale P. Pederzoli casa di Cura Privata SPA (di seguito denominato Casa di Cura), Presidio Ospedaliero della Azienda ULSS n. 9 Scaligera, con sede in Via Monte Baldo 24, Peschiera (VR), Codice Fiscale/Partita IVA n. 04219070234, rappresentata dal Rag. Giuseppe Puntin in qualità di Amministratore Delegato, nato a S. Ambrogio di Valpolicella (VR) il 23 agosto del 1940.

PREMESSO CHE

1. l'Università di Verona persegue la ricerca in campo medico attraverso le strutture dipartimentali proprie e quelle integrate nell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata valorizzando forme di innovazione nelle metodologie di ricerca e nelle modalità organizzative con cui essa è espletata;
2. la ricerca è fonte di razionalizzazione della spesa e di miglioramento della resa assistenziale, nonché un potente strumento di motivazione del personale, in grado di stimolare l'efficienza del sistema attraverso il miglioramento dell'organizzazione e la continua interazione delle diverse figure professionali coinvolte;
3. la ricerca garantisce un aggiornamento continuo e facilita l'introduzione di innovazioni anche tecnologiche da mettere a disposizione dei pazienti, traducendosi, quindi, anche in una fonte di richiamo per i pazienti;
4. la Casa di Cura è stata riconosciuta, con Delibera della Giunta regionale del Veneto n° 860 del 27.02.1987, Presidio Ospedaliero "*Spoke*" della Rete Veneta ai sensi del 2° comma dell'art. 43 della legge 833/78 e svolge quindi un ruolo essenziale, riconosciuto dalla Programmazione Sanitaria regionale, per la tutela della salute e per l'erogazione dell'assistenza ospedaliera e della specialistica ambulatoriale per la popolazione del bacino territoriale di afferenza;
5. la Casa di Cura in virtù dell'elevata qualificazione clinica ed assistenziale dei suoi servizi, esercita, in modo particolare in alcuni ambiti specialistici ad elevata complessità, una forte attrazione di pazienti provenienti da altre ULSS della Regione e da altre Regioni;
6. la Casa di Cura è collocata territorialmente tra Veneto, Lombardia e Trentino e la collaborazione fungerebbe da forte stimolo per i rapporti tra l'Università e le strutture sanitarie del territorio;
7. l'Università di Verona e la Casa di Cura da anni collaborano in alcuni settori per progetti comuni di natura sia scientifica che formativa;
8. la Casa di Cura Pederzoli ha chiesto di poter interagire positivamente con l'Università di Verona attraverso un accordo quadro di collaborazione che le consenta di beneficiare dell'elevato livello di professionalità e di comprovata competenza maturate dai suoi

docenti per riorganizzare e qualificare ulteriormente le proprie attività specialistiche a vantaggio dei pazienti curati;

9. l'Università degli Studi di Verona propone una convenzione che sia, al contempo, occasione di sviluppo dei propri fini di formazione e di ricerca di alto livello e strumento d'innovazione nell'ambito dei rapporti pubblico-privato. Detta innovazione consiste nel porre la ricerca come guida e motore per il raggiungimento degli interessi delle parti;

TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Le premesse sono parte integrante della presente convenzione.

Articolo 2

Il presente accordo prevede la possibilità di affidare l'incarico di direzione di strutture complesse o semplici della Casa di Cura Pederzoli a figure universitarie individuate concordemente dal Rettore e dalla Direzione della Casa di Cura. Tali figure dovranno essere in possesso di riconosciuta competenza in ambito scientifico, assistenziale ed organizzativo, e pertanto in grado di garantire, al contempo, la crescita scientifica della struttura e la formazione di giovani mediante l'integrazione delle attività di assistenza e ricerca presso la Casa di cura. La Casa di Cura si fa carico di corrispondere all'Università sia la somma corrispondente al trattamento economico aggiuntivo per le attività assistenziali di cui all'art. 6 D.Lgs 517/99, sia, a titolo di sostegno delle finalità didattico/scientifiche dell'Università di Verona, la somma corrispondente al costo economico sostenuto dall'Università per il rapporto di dipendenza del docente. Tale somma sarà adeguata nel tempo in base alle dinamiche retributive e agli sviluppi di carriera dell'interessato.

Articolo 3

Il presente accordo prevede l'implementazione di attività di biobanking in accordo tra La Casa di Cura e l'Università di Verona come base per lo sviluppo di attività di ricerca di comune interesse. Le attività riguarderanno la raccolta di materiali biologici e informazioni a questi associate, nonché dei dati clinico-patologici necessari.

Articolo 4

Il presente accordo prevede la possibilità di organizzazione di corsi di formazione e di addestramento professionale da parte di docenti dell'Università di Verona rivolti ai medici ed ai laureati delle professioni sanitarie della Casa di Cura Pederzoli, condotti in aula, sul campo, a distanza, mediante stage.

Articolo 5

Il presente accordo prevede la possibilità di inserire nel percorso formativo delle Scuole di Specializzazione di Medicina e Chirurgia e/o dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie, strutture specialistiche ed assistenziali della Casa di Cura, in possesso dei requisiti e degli standard richiesti per le strutture complementari della rete formativa. Appositi atti convenzionali disciplineranno tali rapporti.

Articolo 6

Il presente accordo prevede che la Casa di Cura, per esami e consulenze riferite ad attività diagnostiche e cliniche che non sia in grado di fornire direttamente, si impegna a rivolgersi prioritariamente alla Università e alla Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata

di Verona, a condizione che vengano garantite condizioni di efficacia, di qualità e di costo che assicurino una efficiente ed economicamente sostenibile gestione dei corrispondenti percorsi di cura.

Articolo 7

Specifici accordi attuativi saranno stipulati negli ambiti indicati agli articoli 2, 3, 4, 5 del presente Accordo Quadro tra Università di Verona e Casa di Cura Pederzoli.

In ciascun accordo attuativo dovranno essere specificati:

- i contenuti specifici del programma scientifico- formativo e le ricadute per entrambe le istituzioni;
- i soggetti che vi partecipano ed il rispettivo ruolo che vengono ad assumere nell'attuazione del programma;
- i rapporti economici;
- la durata;
- le condizioni per l'eventuale risoluzione;
- gli indicatori di verifica.

Articolo 8

Le parti possono recedere in qualsiasi momento dal presente accordo, previo preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi per iscritto.

Articolo 9

Il presente accordo entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata quinquennale con possibilità di rinnovo espresso previo accordo scritto tra le parti e salvo risoluzione anticipata.

Articolo 10

Le controversie che dovessero insorgere in merito all'applicazione o interpretazione del presente accordo sono devolute alla cognizione esclusiva del foro di Verona.

Letto, confermato e sottoscritto.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA IL RETTORE Prof. Nicola Sartor	OSPEDALE P. PEDERZOLI CASA DI CURA PRIVATA S.P.A. L'AMMINISTRATORE DELEGATO Rag. Giuseppe Puntin

CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA E L'OSPEDALE P. PEDERZOLI - CASA DI CURA PRIVATA S.P.A DI PESCHIERA DEL GARDA PER L'AFFIDAMENTO DELLA DIREZIONE DELLA STRUTTURA COMPLESSA DI ANATOMIA PATOLOGICA.

TRA

l'Università degli Studi di Verona (di seguito denominata Università), con sede in Verona, Via dell'Artigliere, n. 8, Codice Fiscale n. 93009870234, rappresentata dal Prof. Nicola Sartor, nato a Bolzano (BZ) il 14 marzo 1953, in qualità di Rettore pro-tempore dell'Università medesima, autorizzato alla stipula del presente atto con provvedimento del Consiglio di Amministrazione del

E

L'Ospedale P. Pederzoli casa di Cura Privata SPA (di seguito denominato Casa di Cura), Presidio Ospedaliero della Azienda ULSS n. 9 Scaligera, con sede in Via Monte Baldo 24, Peschiera (VR), Codice Fiscale/Partita IVA n. 04219070234, rappresentata dal Rag. Giuseppe Puntin in qualità di Amministratore Delegato, nato a S. Ambrogio di Valpolicella (VR) il 23 agosto del 1940.

PREMESSO CHE

In data tra l'Università degli Studi di Verona e la Casa di Cura è stato stipulato un Accordo Quadro che prevede l'affidamento di incarico di direzione di strutture complesse della Casa di Cura a figure universitarie individuate concordemente dal Rettore e dalla Direzione della Casa di Cura.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Al fine di concorrere allo sviluppo della progettualità comune in ambito di ricerca attraverso l'integrazione delle attività di assistenza e ricerca presso la Casa di Cura, il Rettore e la Direzione della Casa di Cura, concordano l'affidamento del Servizio di Anatomia Patologica dell'Ospedale P. Pederzoli al prof. Guido Martignoni, attualmente Professore Associato del SSD MED/08, afferente al Dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica, in quanto rispondente ai requisiti dell'art.2 della Convenzione Quadro. All'atto di assunzione dell'incarico, il prof. Martignoni dovrà optare per il rapporto di lavoro esclusivo.

Articolo 2

Il prof. Martignoni è convenzionato per l'espletamento dell'attività assistenziale con la Casa di Cura, presso la quale potrà svolgere anche parte dell'attività istituzionale di ricerca e di formazione previo accordo con il Direttore del Dipartimento universitario di afferenza.

Articolo 3

Il prof. Martignoni per la parte assistenziale, assume i diritti e i doveri previsti dalla normativa vigente per il personale medico dirigente del SSN di pari o corrispondente qualifica, fatte salve le norme del proprio stato giuridico.

Dell'adempimento degli impegni assistenziali il prof. Martignoni risponde al rappresentante legale della Casa di Cura. La rilevazione della presenza in servizio per le attività istituzionali svolte presso la Casa di Cura, sarà effettuata mediante i sistemi in uso per il personale dipendente della Casa di Cura.

Al suddetto docente si applicano in particolare le disposizioni degli art. 5 e 6 del D. del D. Lgs 517/99.

L'eventuale ampliamento dell'impegno e delle responsabilità assistenziali verrà negoziato e sarà valutato al fine della retribuzione di risultato.

Al prof. Martignoni è consentito l'esercizio dell'attività libero-professionale all'interno della Casa di Cura nel rispetto della normativa vigente per il personale del SSN e secondo la regolamentazione in uso presso la Casa di Cura.

Il prof. Martignoni è tenuto all'osservanza delle norme interne e di tutte le disposizioni che regolano il funzionamento della Casa di Cura.

Articolo 4

Le parti individuano i soggetti cui competono gli obblighi di legge previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza (datore di lavoro, dirigenti, preposti, servizio di prevenzione e protezione, medico competente, ecc.) in quelli della Casa di Cura, limitatamente alle attività istituzionali che vi si svolgono.

Articolo 5

La Casa di Cura provvede alla copertura assicurativa per i rischi professionali e per la responsabilità civile verso terzi connessi all'attività assistenziale svolta dal prof. Martignoni, alle stesse condizioni previste per proprio personale dipendente.

Articolo 6

La Casa di Cura provvederà a corrispondere mensilmente all'Università di Verona il trattamento economico del prof. Martignoni, in conformità a quanto stabilito nell'art. 2 dell'accordo quadro. L'importo complessivo annuo, comprensivo degli oneri a carico del datore di lavoro, ammonta a Euro 118.083,57 e risulta così ripartito: a) euro 43.985,95 – come trattamento economico aggiuntivo ex art. 6 D. Lgs. 517/99; b) euro

74.097,62 corrispondente al costo stipendiale tabellare, a titolo di sostegno delle finalità didattico scientifiche dell'Università di Verona.

Articolo 7

Le parti possono recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione, previo preavviso di almeno mesi 6 da comunicarsi per iscritto.

-

Articolo 8

La presente convenzione entra in vigore dal giorno della stipula ed ha durata quinquennale, con possibilità di rinnovo.

Articolo 9

Per ogni eventuale controversia derivante dalla interpretazione o applicazione della presente convenzione è competente il foro di Verona.

Letto, confermato e sottoscritto.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA IL RETTORE Prof. Nicola Sartor	OSPEDALE P. PEDERZOLI CASA DI CURA PRIVATA S.P.A. L'AMMINISTRATORE DELEGATO Rag. Giuseppe Puntin